

LA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale disponeva che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fosse approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, con il quale è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui all'articolo 11 del citato DL 112/2010, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, nel quale sono previste sei diverse linee di intervento;

richiamati, inoltre, i seguenti articoli del Piano nazionale di edilizia abitativa:

- 4, che dispone, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova con le regioni la sottoscrizione di appositi accordi di programma per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1);
- 8 e 9 che individuano rispettivamente le procedure attuative per la sottoscrizione degli accordi di programma di cui al richiamato articolo 4;

visto il decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 263, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 6 maggio 2010, n. 104, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d), e), attribuendo alla Regione Autonoma Valle d'Aosta la somma di euro 675.280,98;

richiamato il Piano triennale per l'edilizia residenziale del triennio 2011/13, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 12 gennaio 2011, n. 1566/XIII, le cui linee guida sono coerenti con le finalità previste dal Piano nazionale;

considerato che la Regione, sulla base di precedenti esperienze, ha ritenuto di poter realizzare con le risorse a sua disposizione, notevolmente inferiori a quelle delle altre regioni, di poter attuare un solo tipo di intervento tra quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d), e) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM 16 luglio 2009, non potendo dividere le risorse in differenti linee di intervento;

atteso invece che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni la sottoscrizione di appositi accordi di programma per almeno due delle linee di intervento previste dal citato art. 1, comma, 1 del DPCM 16 luglio 2009;

ritenuto che la somma complessiva di euro 675.280,98 attribuita alla Regione Autonoma Valle d'Aosta possa essere destinata, come già concordato con i competenti uffici ministeriali, agli interventi previsti dalla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 recante "*Incentivi per la realizzazione degli interventi di edilizia abitativa convenzionata*" per il recupero o la nuova costruzione di alloggi da affittare ad un canone convenzionato a soggetti aventi particolari caratteristiche di debolezza sociale per un minimo 10 anni, perché gli stessi costituiscono di fatto programmi di promozione di edilizia residenziale sociale inquadrabili alla lettera e) del Piano nazionale di edilizia abitativa quale prima linea di intervento del previsto accordo di programma;

dato atto che con provvedimento dirigenziale del 28 gennaio 2011 n. 368 è già stata finanziata con fondi regionali la spesa complessiva di euro 552.138,48 per la realizzazione, con il concorso di privati, di 12 alloggi da destinare per un minimo 10 anni alla locazione a canone convenzionato a soggetti aventi particolari caratteristiche di debolezza sociale;

ritenuto opportuno, per le finalità sopra espresse ed in particolare per addivenire alla sottoscrizione del citato accordo di programma, finanziare ulteriori interventi a valere sulla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5, destinando per l'anno 2011 la somma di euro 750.000,00 e prevedendo che le relative domande potranno essere presentate nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 30 settembre 2011;

richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture del 26 marzo 2008 prot. n. 2295, con il quale è stato attivato un programma innovativo in ambito urbano finalizzato a incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile, assegnando alla Regione Autonoma Valle d'Aosta risorse per euro 500.913,08;

atteso che la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nel rispetto delle procedure previste dal citato decreto, ha approvato con deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2008, n. 2128, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 26 agosto 2008, n. 35, il bando di gara per la partecipazione al Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile per il quale non sono pervenute domande di partecipazione e, pertanto, i fondi assegnati alla Regione Autonoma Valle d'Aosta sono ancora disponibili;

preso atto che il dirigente del Servizio edilizia residenziale riferisce che, durante gli incontri avuti con i dirigenti competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della definizione dell'Accordo di programma da sottoscrivere per l'attuazione del programma coordinato di interventi di cui all'articolo 1 del Piano nazionale di edilizia abitativa, è emersa la possibilità di costituire la seconda linea di intervento del previsto accordo di programma utilizzando la somma assegnata alla Regione Autonoma Valle d'Aosta con il citato DM 26 marzo 2008 per un intervento finalizzato ad incrementare gli alloggi di edilizia residenziale sociale da offrire in locazione a canone sostenibile per un minimo di 25 anni;

considerato che tale possibilità è vincolata all'approvazione di apposito bando di gara per interventi di edilizia residenziale sociale nel quale gli interventi di realizzazione di alloggi a canone sostenibile dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- soggetti proponenti potranno essere pubblici e privati;
- incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile, con preferenza per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- destinazione degli alloggi preferibilmente ai seguenti soggetti: prima casa per giovani coppie, anziani in condizione sociali svantaggiate e soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, e nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia convenzionata, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5, che si trovano in condizioni di disagio abitativo o che abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento;
- periodo minimo di locazione agevolata pari a 25 anni;

dato atto che gli interventi proposti sono coerenti con la programmazione regionale in materia di politiche abitative e con il POA 2011, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 18 febbraio 2011, n. 369;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Capo del servizio edilizia residenziale dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco VIERIN;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. approvare l'allegato bando di gara per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale previsti agli articoli 1 e 4 del piano nazionale di edilizia abitativa di cui al DPCM 16/07/2009, stabilendo che lo stesso dovrà essere pubblicato dal 15 luglio al 30 settembre 2011;
2. di stabilire che per l'anno 2011 le domande di contributo di cui alla legge regionale 5/2003 potranno essere presentate dal 15 luglio al 30 settembre 2011;
3. di rinviare a successivo atto l'approvazione dell'accordo di programma da sottoscrivere con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione di quanto previsto dal DPCM 16 luglio 2009, dando atto fin d'ora che le due linee di intervento previste sono:
 - la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale da offrire in locazione a canone sostenibile per un minimo di 25 anni;
 - la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 da destinare per un minimo 10 anni alla locazione a canone convenzionato a soggetti aventi particolari caratteristiche di debolezza sociale;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BANDO REGIONALE DI GARA PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 4 DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA ALLEGATO AL DPCM 16/07/2009.

Art. 1.

Finanziamento

1. Il programma di edilizia residenziale sociale per alloggi a canone sostenibile (di seguito “programma di edilizia residenziale sociale”) è finanziato con risorse pubbliche per un totale pari a euro 750.000,00 così ripartite:

- | | |
|--|-------------|
| a) risorse dello Stato | 500.913,00 |
| b) risorse della Regione Autonoma Valle d’Aosta (quota minima) | 249.087,00. |

2. La quota di cofinanziamento a carico dei partecipanti pubblici e privati, pari ad almeno il 20% del finanziamento statale e regionale, non può essere coperta facendo ricorso alla messa a disposizione dei beni immobili per la realizzazione degli interventi.

Art. 2.

Localizzazione del programma di edilizia residenziale sociale

1. L’intero apporto finanziario Stato/Regione di cui all’articolo 1 è destinato al finanziamento delle proposte di programma di edilizia residenziale sociale presentate sul territorio della Regione Valle d’Aosta con precedenza a quelle relative ai Comuni inseriti tra i territori ad alta intensità abitativa.

Art. 3.

Caratteristiche del programma di edilizia residenziale sociale

1. I programmi di edilizia residenziale sociale proposti sono finalizzati ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nei Comuni caratterizzati da condizioni di disagio abitativo.

2. I programmi di edilizia residenziale sociale devono prevedere il recupero o la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale destinati a:

- a) nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 che corrispondono a: prima casa per giovani coppie, anziani in condizioni sociali svantaggiate, soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- b) nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’accesso agli alloggi di edilizia convenzionata ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 che si trovano comunque in condizioni di disagio abitativo o che abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.

3. Ai fini della destinazione degli alloggi ai nuclei familiari indicati al punto precedente alla categoria di cui al punto b) dovranno essere destinati non meno del 50% del numero di alloggi recuperati o costruiti.

4. I programmi di edilizia residenziale sociale possono prevedere, oltre al recupero o realizzazione di alloggi, anche interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, a patto che gli stessi siano a servizio delle unità abitative recuperate o realizzate ed il loro costo non sia superiore al 20% del costo totale del programma di edilizia residenziale sociale.

5. I programmi di edilizia residenziale sociale devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;
- b) gli alloggi da recuperare o da realizzare devono raggiungere un comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30% di quello previsto dalla vigente normativa.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande e documentazione allegata.

1. Ai fini della partecipazione al presente bando gli interessati presentano domanda in plico chiuso alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, nel periodo di pubblicazione del presente bando.

2. All'atto della presentazione della domanda, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica descrittiva degli elementi costitutivi, delle finalità e delle modalità di attuazione di intervento proposto;
- b) attestazione del Comune circa la conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente o concessione edilizia rilasciata dopo il 30 giugno 2008;
- c) progetto dell'intervento con la quantificazione dei costi;
- d) relazione descrittiva relativa al rendimento energetico degli alloggi recuperati o realizzati;
- e) computo metrico attestante la copertura finanziaria dell'intervento proposto suddiviso in base alle diverse forme di finanziamento compresa l'eventuale messa a disposizione degli immobili oggetto dell'intervento stesso;
- f) impegno alla sottoscrizione di apposita convenzione per il vincolo di locazione venticinquennale di almeno il 75% della superficie utile degli alloggi oggetto dell'intervento.

Art. 5.

Commissione selezionatrice delle proposte e criteri di selezione

1. La Commissione per la selezione delle proposte da ammettere a finanziamento, avrà sede in Aosta, presso l'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà composta da rappresentanti regionali e del Consiglio Permanenti Enti Locali (CPEL) con un minimo di tre membri ed un massimo di sei.

2. La Commissione formula la graduatoria delle proposte di programma di edilizia residenziale sociale presentate attribuendo ad ognuna uno specifico punteggio sulla base dei seguenti indicatori:

- a) caratteristiche del comune sede dell'intervento:
 - dimensione demografica (0,1 punto ogni cento abitanti fino ad un massimo di 3 punti);
 - altitudine (0 punti fino a 600 metri; 1 punto tra 600 e 800 metri; 2 punti tra 800 e 1.000 metri; 3 punti oltre 1.000 metri);
 - sostegno alla locazione (0,1 punto ogni domanda ammessa al sostegno alla locazione nell'anno 2010 fino ad un massimo di 3 punti)
 - emergenza abitativa (nessun caso di emergenza in graduatoria 0 punti, da 1 a 5 casi 1 punto, da 6 a 10 casi 2 punti, oltre 10 casi 3 punti);

- b) caratteri dell'ambito di intervento:
 - intervento di nuova costruzione (punti 1 per ogni alloggi costruito)
 - intervento di recupero (punti 2 per ogni alloggio recuperato)
 - rapida cantierabilità (punti 2 per lavori già iniziati prima dell'anno 2011, punti 1 per lavori già iniziati nell'anno 2011)
 - urbanizzazioni primarie e secondarie (costo delle urbanizzazioni primarie e secondarie in rapporto al costo totale del programma: punti 0 se superiore al 40%, punti 1 tra il 30% e il 40%; punti 2 tra il 20% e il 30%, punti 3 se inferiore al 20%);
 - rendimento energetico degli alloggi realizzati o recuperati (rispetto alla normativa vigente: punti 1 tra il 30% e il 40%; punti 2 tra il 40% e il 50%; punti 3 oltre il 50%);

- c) presenza di cofinanziamenti privati:
 - maggiore entità della quota minima del 20% di cofinanziamento (1 punto ogni 50.000,00 euro o frazione in più) compresa la messa a disposizione degli immobili in caso di interventi di recupero.

A parità di punteggio delle proposte presentate la scelta di quelle da finanziare sarà fatta sulla base delle seguenti priorità:

1. proposta presentata in un Comune definito ad alta tensione abitativa ai sensi della delibera CIPE n. 87/2003 del 13.11.2003;
2. proposta presentata in un Comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 6. *Procedure*

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, approva con deliberazione della Giunta regionale la graduatoria dei programmi di edilizia residenziale sociale presentati, sulla base della selezione effettuata dalla Commissione ed assegna il finanziamento secondo l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse.

2. La sottoscrizione della convenzione di cui al precedente articolo 4 lettera f) deve avvenire, pena la revoca del finanziamento, entro 30 giorni dalla notifica della graduatoria di cui al punto precedente e della contestuale assegnazione del finanziamento da erogarsi secondo le modalità previste dalla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5.

3. L'inizio dei lavori previsti dal programma di edilizia residenziale sociale, se non ancora avviati, deve avvenire, pena la revoca del finanziamento, entro 90 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente.

3. La fine dei lavori degli interventi previsti dal programma di edilizia residenziale sociale deve avvenire, pena la revoca del finanziamento, entro 36 mesi dalla data di inizio dei lavori o, se già avviati, entro 30 mesi dalla sottoscrizione sopra citata.

La proroga del termine per la fine lavori, può essere autorizzata una sola volta, per documentati motivi.

4. Nel caso di revoca del finanziamento, la Giunta regionale assegna le risorse ad un'altro programma di edilizia residenziale sociale sulla base dell'ordine stabilito dalla graduatoria di cui al punto 1.

Art. 7.

Monitoraggio e vigilanza

1. L'attività di vigilanza sull'attuazione del programma di edilizia residenziale sociale è esercitata dal Servizio Edilizia residenziale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

2. Il monitoraggio sull'attuazione del programma di edilizia residenziale sociale avverrà sulla base di comunicazioni a cadenza trimestrale relative agli avanzamenti procedurali, fisici e finanziari di competenza del beneficiario.